



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 19.9.2012
COM(2012) 505 final

2012/0238 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla conclusione del protocollo concordato tra l'Unione europea e la
Repubblica del Madagascar che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria
previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due Parti**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Sulla base del mandato conferitole dal Consiglio¹, la Commissione europea ha condotto negoziati con la Repubblica del Madagascar per il rinnovo del protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità Europea e la Repubblica del Madagascar. In seguito a tali negoziati, il 10 maggio 2012 è stato siglato un nuovo protocollo. Il nuovo protocollo copre un periodo di due anni a decorrere dalla data della firma.

L'obiettivo principale del protocollo è offrire possibilità di pesca per le tonniere dell'Unione europea nelle acque del Madagascar, nel rispetto dei pareri scientifici e delle altre risoluzioni della competente organizzazione regionale per la pesca, la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (CTOI).

L'obiettivo generale è rafforzare la cooperazione tra l'Unione europea e la Repubblica del Madagascar al fine di consolidare il quadro di partenariato per lo sviluppo di una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca del Madagascar, nell'interesse di entrambe le Parti.

In particolare, il protocollo prevede possibilità di pesca per 96 navi secondo la seguente ripartizione:

- 40 tonniere con reti a circuizione
- 34 pescherecci con palangari di superficie di stazza superiore a 100 GT
- 22 pescherecci con palangari di superficie di stazza inferiore a 100 GT.

Tenuto conto di quanto precede, la Commissione propone che il Consiglio, con l'accordo del Parlamento, adotti tramite decisione il nuovo protocollo.

2. ESITO DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI DELL'IMPATTO

Gli Stati membri sono stati consultati prima dell'avvio dei negoziati nell'ambito del gruppo di lavoro "Pesca" del Consiglio e di riunioni tecniche. Tali consultazioni hanno evidenziato l'utilità di mantenere un protocollo di pesca con il Madagascar. La Commissione si è inoltre basata sui risultati di una valutazione ex post realizzata da esperti esterni indipendenti conclusasi nel novembre 2011.

¹ Adottato il 24 aprile 2012 dal Consiglio "Affari generali".

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La presente procedura è avviata contemporaneamente alle procedure relative alla decisione del Consiglio che adotta l'applicazione provvisoria del protocollo stesso, nonché al regolamento del Consiglio riguardante la ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri dell'Unione europea.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La contropartita finanziaria complessiva del protocollo ammonta a 3 050 000 EUR (pari a 1 525 000 EUR/anno). Tale importo comprende: a) 975 000 EUR/anno per l'accesso alla zona di pesca del Madagascar, corrispondenti a un quantitativo di riferimento di 15 000 tonnellate annue; e b) 550 000 EUR/anno destinati allo sviluppo della politica settoriale della pesca della Repubblica del Madagascar. Tale sostegno settoriale risponde agli obiettivi della politica nazionale in materia di pesca.

5. ELEMENTI FACOLTATIVI

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione del protocollo concordato tra l'Unione europea e la Repubblica del Madagascar che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due Parti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

vista l'approvazione del Parlamento europeo²,

considerando quanto segue:

- (1) Il 15 novembre 2007 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 31/2008 relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Madagascar³.
- (2) L'Unione ha negoziato con la Repubblica del Madagascar un nuovo protocollo che conferisce alle navi dell'Unione possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Madagascar in materia di pesca.
- (3) Al termine dei negoziati, il 10 maggio 2012 è stato siglato il nuovo protocollo.
- (4) Il nuovo protocollo è stato firmato sulla base della decisione n. .../2012/UE⁴ ed è applicato in via provvisoria a decorrere dalla data della firma.
- (5) È opportuno concludere il suddetto protocollo,

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU L 15 del 18.1.2008, pag. 1.

⁴ GU C...

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato, a nome dell'Unione, il protocollo concordato tra l'Unione europea e la Repubblica del Madagascar che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Madagascar, in vigore tra le due Parti⁵.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 19 del protocollo, al fine di esprimere il consenso dell'Unione ad essere vincolata dal medesimo⁶.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

⁵ Il testo del protocollo è stato pubblicato nella GU... assieme alla decisione relativa alla firma.

⁶ La data di entrata in vigore del protocollo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.

PROTOCOLLO

che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Madagascar

Articolo 1

Periodo di applicazione e possibilità di pesca

1. Le possibilità di pesca concesse a norma dell'articolo 5 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca sono stabilite come segue per un periodo di due (2) anni.

Specie altamente migratorie (specie elencate nell'allegato I della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982), ad esclusione delle famiglie *Alopiidae* e *Sphyrnidae*, e delle specie seguenti: *Cethorinus maximus*, *Rhincodon typus*, *Carcharodon carcharias*, *Carcharinus falciformis*, *Carcharinus longimanus*.

- a) 40 tonniere con reti a circuizione e
 - b) 34 pescherecci con palangari di superficie di stazza superiore a 100 GT
 - c) 22 pescherecci con palangari di superficie di stazza pari o inferiore a 100 GT.
2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 6 del presente protocollo.
 3. A norma dell'articolo 6 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca e dell'articolo 7 del presente protocollo, le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea possono svolgere attività di pesca nelle acque del Madagascar soltanto se figurano nell'elenco dei pescherecci autorizzati della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (CTOI) e detengono un'autorizzazione di pesca rilasciata alle condizioni stabilite nel presente protocollo, secondo le modalità descritte nel relativo allegato.

Articolo 2

Contropartita finanziaria — modalità di pagamento

1. Per il periodo di cui all'articolo 1, la contropartita finanziaria totale di cui all'articolo 7 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca è stabilita a 3 050 000 EUR per l'intera durata del presente protocollo.
2. Tale contropartita finanziaria totale comprende:
 - a) un importo annuo di 975 000 EUR per l'accesso alla zona di pesca del Madagascar, corrispondente a un quantitativo di riferimento di 15 000 tonnellate annue, e
 - b) un importo specifico annuo di 550 000 EUR destinato al sostegno e all'attuazione della politica marittima e della pesca del Madagascar.

3. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8 e 9 del presente protocollo.
4. Durante il periodo d'applicazione del presente protocollo, la contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 è versata dall'Unione europea in ragione di 1 525 000 EUR all'anno, corrispondenti all'importo complessivo stabilito al paragrafo 2, lettere a) e b), del presente articolo (vale a dire rispettivamente 975 000 e 550 000 EUR).
5. Se il volume complessivo delle catture di tonno effettuate annualmente dalle navi dell'Unione europea nella zona di pesca del Madagascar supera le 15 000 tonnellate, l'importo della contropartita finanziaria annua per i diritti di accesso è di 65 euro per tonnellata supplementare catturata. Tuttavia l'importo annuo complessivo versato dall'Unione europea non può superare il doppio dell'importo indicato al paragrafo 2, lettera a), vale a dire 1 950 000 EUR. Quando i quantitativi catturati dalle navi dell'Unione europea nella zona di pesca del Madagascar superano i quantitativi corrispondenti al doppio dell'importo annuo complessivo, l'importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l'anno successivo in conformità delle disposizioni dell'allegato. Per evitare eventuali superamenti del quantitativo di riferimento, le Parti instaurano un sistema di monitoraggio periodico delle catture.
6. Il pagamento è effettuato entro novanta (90) giorni dalla data di applicazione provvisoria del presente protocollo, di cui all'articolo 15, per il primo anno e non oltre la ricorrenza anniversaria del presente protocollo per gli anni successivi.
7. La destinazione della contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), è di competenza esclusiva del Madagascar.
8. La contropartita finanziaria è versata o trasferita su un conto unico del Tesoro aperto presso la Banca Centrale del Madagascar. Le coordinate del conto sono: Agence Comptable Centrale du Trésor public presso la Banque Centrale de Madagascar Antananarivina, Antananarivo, Madagascar — numero di conto: 213 101 000 125 TP EUR.

Articolo 3

Promozione di una pesca sostenibile e responsabile nelle acque del Madagascar

1. A partire dalla data di applicazione provvisoria del presente protocollo ed entro tre mesi da tale data, l'Unione europea e il Madagascar concordano, nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 9 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca, un programma settoriale pluriennale in conformità della strategia nazionale del Madagascar nel settore della pesca e del quadro politico della Commissione europea, nonché modalità di applicazione dettagliate concernenti segnatamente:
 - a) gli orientamenti annuali e pluriennali in base ai quali sarà utilizzato l'importo specifico della contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b);
 - b) gli obiettivi da conseguire su base annuale e pluriennale ai fini dell'instaurazione di una pesca sostenibile e responsabile, tenuto conto delle priorità espresse dal Madagascar nell'ambito della politica nazionale della

pesca e di altre politiche in grado di incidere sulla promozione di una pesca responsabile e sostenibile o a questa correlate, con particolare riguardo alle zone marine protette;

- c) i criteri e le procedure, tra cui eventualmente adeguati indicatori finanziari e di bilancio, da utilizzare ai fini della valutazione dei risultati ottenuti su base annuale.
2. Qualsiasi proposta di modifica del programma settoriale pluriennale deve essere approvata dalle Parti nell'ambito della commissione mista.

Articolo 4

Cooperazione scientifica per una pesca responsabile

1. Le Parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle acque del Madagascar, basata sul principio di non discriminazione tra le diverse flotte che operano in tali acque.
2. Nel periodo di applicazione del presente protocollo l'Unione europea e il Madagascar si adoperano per monitorare lo stato delle risorse alieutiche nella zona di pesca del Madagascar.
3. Le Parti si impegnano a rispettare le raccomandazioni e le risoluzioni della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (CTOI), nonché i piani di gestione da essa adottati in materia di conservazione e di gestione responsabile della pesca. Esse si adoperano inoltre per conformarsi ai pareri del gruppo di lavoro scientifico congiunto di cui all'articolo 4, paragrafo 2, dell'accordo.
4. In conformità dell'articolo 4 dell'accordo, sulla base delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate nell'ambito della CTOI, dei migliori pareri scientifici disponibili nonché, se del caso, dei risultati della riunione scientifica congiunta di cui all'articolo 4 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca, le Parti si consultano nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 9 dell'accordo suddetto per adottare le misure eventualmente necessarie a garantire la gestione sostenibile delle risorse alieutiche del Madagascar.

Articolo 5

Adeguamento di comune accordo delle possibilità di pesca

1. Le possibilità di pesca di cui all'articolo 1 possono essere modificate di comune accordo, a condizione che le raccomandazioni e le risoluzioni adottate dalla CTOI e dal gruppo di lavoro scientifico congiunto indichino che tale modifica garantisce la gestione sostenibile di tonnididi e specie affini nell'Oceano Indiano.
2. In tal caso la contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), è adeguata proporzionalmente, *pro rata temporis*. [Tuttavia l'importo annuo complessivo versato dall'Unione europea non può superare il doppio dell'importo indicato all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a)].

3. Le Parti si notificano reciprocamente eventuali modifiche delle rispettive legislazioni e politiche nel settore della pesca.

Articolo 6
Nuove possibilità di pesca

1. Nel caso in cui i pescherecci dell'Unione europea siano interessati ad attività di pesca non contemplate dall'articolo 1 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca, le Parti si consultano prima dell'eventuale concessione della relativa autorizzazione e, se del caso, concordano le condizioni applicabili alle nuove attività di pesca nonché le necessarie modifiche da apportare al presente protocollo e al relativo allegato.
2. Le Parti incoraggiano la pesca sperimentale, in particolare delle specie insufficientemente sfruttate presenti nelle acque del Madagascar. A tal fine, su richiesta di una delle Parti, si consultano e stabiliscono caso per caso le specie, le condizioni e gli altri parametri pertinenti.
3. Le Parti effettuano operazioni di pesca sperimentale conformemente ai parametri da esse concordati, eventualmente nell'ambito di un accordo amministrativo. Per il Madagascar, il Centre National de Recherche Océanographique (Centro nazionale per le ricerche oceanografiche) e l'Institut Halieutique et des Sciences Marines (Istituto di scienze marine) collaborano alla definizione dei suddetti parametri.
4. È opportuno che le autorizzazioni per la pesca sperimentale siano accordate per un periodo massimo di sei mesi.
5. Qualora le Parti ritengano che le campagne sperimentali abbiano dato risultati positivi, il governo del Madagascar può concedere possibilità di pesca di nuove specie alla flotta dell'Unione europea fino alla scadenza del presente protocollo. La contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del presente protocollo è aumentata di conseguenza. I canoni e le altre condizioni applicabili agli armatori, figuranti nell'allegato, sono modificati di conseguenza.

Articolo 7
Condizioni per l'esercizio della pesca — clausola di esclusiva

Fatto salvo l'articolo 6 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca, i pescherecci dell'Unione europea possono pescare nelle acque del Madagascar soltanto se sono in possesso di un'autorizzazione di pesca valida rilasciata dal Ministero della pesca del Madagascar nell'ambito del presente protocollo e del relativo allegato.

Articolo 8
Sospensione e revisione del pagamento della contropartita finanziaria

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 9 del presente protocollo, la contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), è riveduta o sospesa previa consultazione tra le Parti:

- a) se circostanze diverse dai fenomeni naturali impediscono lo svolgimento delle attività di pesca nella zona di pesca del Madagascar;
 - b) a seguito di importanti mutamenti negli orientamenti politici di una delle Parti che incidano sulle disposizioni pertinenti del presente protocollo;
 - c) se l'Unione europea constata una violazione di elementi essenziali e fondamentali in materia di diritti umani stabiliti all'articolo 9 dell'accordo di Cotonou e a seguito della procedura di cui agli articoli 8 e 96 dello stesso. In tal caso vengono sospese tutte le attività dei pescherecci dell'Unione europea nelle acque del Madagascar.
2. L'Unione europea si riserva il diritto di sospendere, del tutto o in parte, il pagamento della contropartita finanziaria specifica prevista all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del presente protocollo:
- a) quando una valutazione condotta dal Ministero della pesca e analizzata dalla commissione mista dimostri che i risultati ottenuti non sono conformi alla programmazione;
 - b) in caso di mancata esecuzione di tale contropartita finanziaria.
3. Il pagamento della contropartita finanziaria riprende, previa consultazione e accordo delle parti, non appena sia stata ripristinata la situazione precedente gli avvenimenti menzionati al paragrafo 1 e/o quando i risultati di attuazione finanziaria di cui al paragrafo 2 lo giustifichino.

Articolo 9
Sospensione dell'applicazione del protocollo

1. L'applicazione del presente protocollo è sospesa su iniziativa di una delle Parti, previa consultazioni e accordo tra le Parti nell'ambito della commissione prevista all'articolo 9 dell'accordo:
- a) se circostanze eccezionali, diverse da fenomeni naturali, impediscono l'esercizio della pesca nella zona di pesca del Madagascar;
 - b) nel caso in cui l'Unione europea ometta di effettuare i versamenti previsti all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), per ragioni diverse da quelle previste all'articolo 8 del presente protocollo;
 - c) quando tra le Parti insorga una controversia che non può essere risolta, concernente l'interpretazione e l'applicazione del presente protocollo e del relativo allegato;
 - d) se una delle Parti non rispetta le disposizioni del presente protocollo e del relativo allegato;
 - e) a seguito di importanti mutamenti negli orientamenti politici di una delle Parti che incidono sulle disposizioni pertinenti del presente protocollo;

- f) se una delle Parti constata una violazione di elementi essenziali e fondamentali in materia di diritti umani stabiliti all'articolo 9 dell'accordo di Cotonou e a seguito della procedura di cui agli articoli 8 e 96 dello stesso;
 - g) in caso di inosservanza della Dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, di cui all'articolo 3, paragrafo 5, dell'accordo di partenariato nel settore della pesca.
2. Ai fini della sospensione dell'applicazione del presente protocollo, la Parte interessata notifica la propria intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data a partire dalla quale si applica la sospensione.
 3. In caso di sospensione dell'applicazione, le Parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Se le Parti raggiungono un'intesa, il presente protocollo riprende ad essere applicato e l'importo della contropartita finanziaria è ridotto proporzionalmente, *pro rata temporis*, in funzione della durata della sospensione.

Articolo 10
Diritto nazionale

1. Salvo disposizione contraria del presente protocollo e del relativo allegato, le attività dei pescherecci dell'Unione europea nelle acque del Madagascar sono soggette alle leggi e ai regolamenti del Madagascar.
2. Le autorità del Madagascar informano la Commissione europea in merito a eventuali modifiche o a nuove norme di legge nel settore della pesca.

Articolo 11
Riservatezza

Le Parti provvedono affinché i dati relativi ai pescherecci dell'Unione europea e alle loro attività di pesca nelle acque del Madagascar siano sempre oggetto di trattamento riservato. Detti dati sono usati esclusivamente per l'applicazione dell'accordo e a fini di gestione, monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca da parte delle autorità competenti.

Articolo 12
Scambi elettronici di dati

Il Madagascar e l'Unione europea si impegnano ad applicare senza indugio i sistemi necessari per lo scambio elettronico di tutte le informazioni e dei documenti connessi all'attuazione dell'accordo. Ogni scambio elettronico di dati è confermato da un avviso di ricevimento. La versione elettronica di un documento è considerata da ogni punto di vista equivalente alla versione cartacea.

Le Parti si comunicano immediatamente eventuali disfunzioni di un sistema informatico che ostacolano tali scambi. In tali circostanze, le informazioni e i documenti connessi all'attuazione dell'accordo sono automaticamente sostituiti dalla loro versione cartacea secondo le modalità definite in allegato.

Articolo 13
Durata

Il presente protocollo e il relativo allegato si applicano per un periodo di due (2) anni a decorrere dalla data di applicazione provvisoria stabilita all'articolo 15, salvo denuncia notificata in conformità dell'articolo 14.

Articolo 14
Denuncia

1. In caso di denuncia del presente protocollo, la Parte interessata notifica per iscritto all'altra Parte la propria intenzione di denunciare il protocollo almeno sei mesi prima della data alla quale la denuncia prende effetto.
2. L'invio della notifica di cui al precedente paragrafo comporta l'avvio di consultazioni tra le Parti.

Articolo 15
Applicazione provvisoria

Il presente protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dalla data della firma, ma non prima del 1° gennaio 2013.

Articolo 16
Entrata in vigore

Il presente protocollo e il relativo allegato entrano in vigore alla data alla quale le Parti si notificano l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

ALLEGATO

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA DA PARTE DELLE NAVI DELL'UNIONE EUROPEA NELLA ZONA DI PESCA DEL MADAGASCAR CAPO I

Disposizioni generali

1. Designazione dell'autorità competente

Ai fini del presente allegato e salvo indicazione contraria, ogni riferimento all'Unione europea (UE) o al Madagascar in relazione a un'autorità competente designa:

- per l'UE: la Commissione europea, se del caso per il tramite della delegazione dell'UE in Madagascar,
- per il Madagascar: il Ministero della pesca.

2. Zona di pesca del Madagascar

Tutte le disposizioni del protocollo e del relativo allegato si applicano esclusivamente nella zona di pesca del Madagascar, quale indicata nelle appendici 3 e 4, fatte salve le disposizioni di seguito riportate.

Le tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie dell'Unione europea potranno esercitare attività di pesca nelle acque situate oltre le 20 miglia nautiche dalla linea di base.

Deve essere rispettata una zona di protezione di 3 miglia attorno ai dispositivi nazionali di concentrazione dei pesci.

Inoltre, per non compromettere lo sfruttamento sostenibile di determinate specie demersali da parte degli operatori nazionali, ai pescherecci con palangari di superficie cui si applica il presente protocollo è vietato l'esercizio della pesca nelle zone Banc de Leven e Banc de Castor, le cui coordinate sono riportate nell'appendice 5.

3. Designazione di un agente locale

Le navi dell'Unione che intendono ottenere un'autorizzazione di pesca ai sensi del presente protocollo devono essere rappresentate da un raccomandatario residente in Madagascar.

4. Conto bancario

Anteriormente alla data d'applicazione provvisoria del protocollo, il Madagascar comunica all'Unione europea i dati concernenti il conto o i conti bancari su cui dovranno essere versati gli importi finanziari a carico delle navi dell'UE nel quadro dell'accordo. I costi relativi ai bonifici bancari sono a carico degli armatori.

CAPO II
Autorizzazioni di pesca del tonno

1. Condizioni per ottenere un'autorizzazione di pesca del tonno — navi ammissibili

Le autorizzazioni di pesca del tonno di cui all'articolo 6 dell'accordo sono rilasciate a condizione che la nave figuri nel registro dei pescherecci dell'UE e nell'elenco delle navi autorizzate della CTOI e che siano stati soddisfatti tutti gli obblighi anteriori a carico dell'armatore, del comandante o della nave stessa derivanti dalle attività di pesca effettuate in Madagascar nell'ambito dell'accordo, nonché le disposizioni legislative in materia di pesca del Madagascar.

2. Domanda di autorizzazione di pesca

L'Unione europea presenta al Madagascar una domanda di autorizzazione di pesca per ogni nave che intende operare nel quadro dell'accordo almeno 15 (quindici) giorni lavorativi prima della data di inizio del periodo di validità richiesto, utilizzando il modulo riportato nell'appendice 1 del presente allegato.

La domanda deve essere dattiloscritta o redatta a mano in stampatello in modo leggibile.

Per ciascuna prima domanda di autorizzazione di pesca nell'ambito del protocollo in vigore, o a seguito di una modifica tecnica della nave interessata, la domanda è corredata di:

- i. prova del pagamento anticipato del canone per il periodo di validità dell'autorizzazione;
- ii. nome, indirizzo e dati di contatto:
 - dell'armatore della nave;
 - dell'operatore della nave;
 - del raccomandatario locale della nave;
- iii. una fotografia a colori recente della nave, presa di profilo, di dimensione minima di 15 cm x 10 cm;
- iv. certificato di navigabilità della nave;
- v. numero di immatricolazione della nave;
- vi. certificato sanitario della nave rilasciato dall'autorità competente dell'UE;
- vii. dati di contatto della nave (fax, e-mail, ecc.).

Ai fini del rinnovo di un'autorizzazione di pesca ai sensi del protocollo in vigore per una nave le cui caratteristiche tecniche non sono state modificate, la domanda di rinnovo è corredata della prova di pagamento del canone.

3. Pagamento anticipato del canone

L'importo del pagamento anticipato del canone è stabilito in base al tasso annuo specificato nelle schede tecniche che figurano nell'appendice 2 del presente allegato. Esso include tutte le

imposte nazionali e locali, ad eccezione delle tasse portuali, dei canoni di sbarco, dei diritti di trasbordo e delle spese connesse alla prestazione di servizi.

4. Elenco provvisorio delle navi richiedenti

Al ricevimento delle domande di autorizzazione di pesca l'organismo nazionale incaricato del controllo delle attività di pesca stabilisce immediatamente, per ciascuna categoria di navi, l'elenco provvisorio delle navi richiedenti. Le autorità competenti del Madagascar inviano senza indugio l'elenco all'Unione europea,

L'UE trasmette l'elenco provvisorio all'armatore o al raccomandatario. In caso di chiusura degli uffici dell'UE, il Madagascar può inviare l'elenco provvisorio direttamente all'armatore o al suo raccomandatario e trasmetterne copia all'UE.

5. Rilascio dell'autorizzazione di pesca

Per tutte le navi, le autorizzazioni di pesca sono rilasciate agli armatori o ai loro raccomandatari entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data in cui l'autorità competente ha ricevuto il fascicolo di domanda completo. Una copia dell'autorizzazione è immediatamente inviata alla delegazione dell'UE.

6. Elenco delle navi autorizzate a pescare

Non appena rilasciata l'autorizzazione di pesca, l'organismo nazionale incaricato del controllo delle attività di pesca stabilisce per ciascuna categoria di navi l'elenco definitivo delle navi autorizzate a pescare nella zona di pesca del Madagascar. Detto elenco è immediatamente inviato all'UE e sostituisce l'elenco provvisorio di cui sopra.

7. Periodo di validità dell'autorizzazione di pesca

Le autorizzazioni di pesca hanno una durata di validità di un anno, dal 1° gennaio al 31 dicembre, e sono rinnovabili.

8. Documenti di bordo

Durante la permanenza nelle acque o nei porti del Madagascar i pescherecci devono sempre detenere a bordo i seguenti documenti:

- (a) l'originale dell'autorizzazione di pesca; tuttavia, in attesa del documento originale, per un periodo di un mese fa fede una copia dell'elenco delle navi autorizzate a pescare quale previsto al capo II, punto 6, del presente allegato;
- (b) i documenti rilasciati da un'autorità competente dello Stato di bandiera del peschereccio di cui trattasi, recanti:
 - il numero di registrazione del peschereccio e il suo certificato di immatricolazione,
 - il certificato di conformità previsto dalla convenzione di Torremolinos dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO);
- (c) disegni e/o descrizioni aggiornati e certificati della progettazione del peschereccio, in particolare il numero di stive e la relativa capacità espressa in metri cubi;
- (d) ove siano state apportate modifiche alle caratteristiche del peschereccio per quanto concerne la lunghezza fuori tutto, la stazza lorda registrata, la potenza del motore o

dei motori principali o la capacità delle stive, un certificato autenticato da un'autorità competente dello Stato di bandiera del peschereccio che descriva la natura delle modifiche;

- (e) se il peschereccio è munito di serbatoi d'acqua marina refrigerata, un documento certificato da un'autorità competente dello Stato di bandiera della nave che indichi la capacità dei serbatoi in metri cubi;
- (f) se del caso, un diario regolarmente aggiornato sulla gestione delle acque di zavorra (date e ore di pompaggio con posizioni e volumi, date e ore di scarico con posizioni e volumi, trattamenti effettuati su tali acque);
- (g) l'autorizzazione a pescare fuori dalle acque soggette alla giurisdizione dello Stato di bandiera rilasciata al peschereccio o un estratto del registro delle navi autorizzate dalla CTOI;
- (h) copia della vigente legislazione del Madagascar nel settore della pesca.

9. Trasferimento dell'autorizzazione di pesca

L'autorizzazione è rilasciata per una nave determinata e non è trasferibile.

Tuttavia, in caso di dimostrata forza maggiore e su richiesta dell'UE, l'autorizzazione di pesca di una nave può essere sostituita da una nuova autorizzazione, rilasciata a nome di un'altra nave simile o di una nave sostitutiva, senza pagamento di un nuovo anticipo. In tal caso il computo dei canoni per le tonniere congelatrici con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie di cui al capo IV tiene conto delle catture complessive effettuate dai due tipi di navi nella zona del Madagascar.

Il trasferimento comporta il rinvio dell'autorizzazione di pesca da sostituire da parte dell'armatore o del suo raccomandatario in Madagascar e la preparazione dell'autorizzazione sostitutiva da parte del Madagascar nel più breve tempo possibile. L'autorizzazione sostitutiva è rilasciata nel più breve termine all'armatore o al suo raccomandatario al momento della consegna dell'autorizzazione da sostituire. L'autorizzazione sostitutiva prende effetto il giorno della consegna dell'autorizzazione da sostituire.

Il Madagascar aggiorna quanto prima l'elenco delle navi autorizzate a pescare. Il nuovo elenco è comunicato quanto prima all'autorità nazionale responsabile del controllo della pesca e all'UE.

10. Navi ausiliarie

- (1) Le navi ausiliarie battenti bandiera dell'Unione europea devono essere autorizzate conformemente alle disposizioni e condizioni previste dalla legislazione del Madagascar.

Il canone applicabile alle navi ausiliarie è di 2 500 EUR/anno.

- (2) Le autorità malgасe competenti trasmettono periodicamente l'elenco di tali autorizzazioni alla Commissione per il tramite della delegazione dell'UE in Madagascar.

CAPO III Misure tecniche

Le misure tecniche applicabili alle navi titolari di un'autorizzazione di pesca, relative alla zona, agli attrezzi da pesca e alle catture accessorie, sono definite per ciascuna categoria di pesca nelle schede tecniche di cui all'appendice 2 del presente allegato.

Le navi rispettano la legislazione in materia di pesca del Madagascar e tutte le risoluzioni della Commissione per il tonno dell'oceano Indiano (CTOI).

CAPO IV Dichiarazione delle catture

1. Definizione della bordata di pesca

Ai fini del presente allegato, la durata di una bordata di pesca di una nave dell'UE è così definita:

- il periodo compreso tra un'entrata e un'uscita dalla zona di pesca del Madagascar; o
- il periodo compreso tra un'entrata nella zona di pesca malgascia e un trasbordo in porto e/o uno sbarco nel Madagascar.

2. Giornale di pesca

Il comandante di una nave dell'UE operante nell'ambito dell'accordo tiene un giornale di pesca della CTOI, il cui modello per ciascuna categoria di pesca figura nelle appendici 6 e 7 del presente allegato.

Il giornale di pesca dei pescherecci con palangari deve essere conforme alla risoluzione 08/04 della CTOI e quello delle tonniere con reti a circuizione alla risoluzione 10/03.

Il comandante compila il giornale di pesca per ciascun giorno di presenza della nave nella zona di pesca del Madagascar.

Il comandante annota ogni giorno nel giornale di pesca il quantitativo di ciascuna specie, identificata con il rispettivo codice FAO alfa-3, catturata e detenuta a bordo, espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari. Per ciascuna specie principale, il comandante indica altresì le catture accessorie e i rigetti.

Il giornale di pesca è compilato in modo leggibile, in stampatello, e firmato dal comandante.

Il comandante è responsabile dell'esattezza dei dati registrati nel giornale di pesca.

3. Dichiarazione delle catture

Il comandante dichiara le catture effettuate dalla nave consegnando al Madagascar i propri giornali di pesca relativi al periodo di presenza nella zona di pesca malgascia.

I giornali di pesca sono consegnati secondo le seguenti modalità:

- i. in caso di passaggio in un porto malgascio, l'originale di ciascun giornale di pesca è consegnato al rappresentante locale del Madagascar, che ne dichiara il ricevimento per iscritto; una copia del giornale è consegnata alla squadra di ispettori del Madagascar;
- ii. in caso di uscita dalla zona di pesca malgascia senza passare prima per un porto del Madagascar, l'originale di ciascun giornale di pesca è inviato entro un termine di 7 (sette) giorni lavorativi dall'arrivo in un qualunque altro porto, e in ogni caso nei 15 (quindici) giorni successivi all'uscita dalla zona di pesca del Madagascar;

- (a) per posta elettronica, all'indirizzo comunicato dall'organismo nazionale incaricato del controllo delle attività di pesca;
- (b) oppure per fax, al numero comunicato dall'organismo nazionale incaricato del controllo delle attività di pesca;
- (c) oppure per lettera inviata all'organismo nazionale incaricato del controllo delle attività di pesca.

Se la nave torna nella zona di pesca del Madagascar nel periodo di validità della sua autorizzazione di pesca è tenuta a presentare una nuova dichiarazione delle catture.

A decorrere dal 1° luglio 2013 le Parti istituiscono un protocollo per lo scambio elettronico di tutti i dati relativi alle catture e alle dichiarazioni sulla base di un giornale di pesca elettronico. Le Parti devono quindi pianificare l'attuazione del protocollo e la sostituzione della versione cartacea della dichiarazione delle catture con una versione elettronica entro il 1° gennaio 2014.

Il comandante invia una copia di tutti i giornali di pesca all'UE e alle autorità competenti del suo Stato di bandiera. Per le tonniere e i pescherecci con palangari di superficie, il comandante invia altresì una copia di tutti i giornali di pesca agli istituti nazionali competenti:

USTA (Unità statistica tonniere di Antsiranana) e CCP (Centro di controllo della pesca)

e a uno degli istituti scientifici seguenti:

- i. IRD (Institut de recherche pour le développement);
- ii. IEO (Instituto Español de Oceanografía);
- iii. IPIMAR (Instituto Português de Investigação Marítima).

In caso di mancato rispetto delle disposizioni relative alla dichiarazione delle catture, il Madagascar può sospendere l'autorizzazione di pesca della nave interessata fino al ricevimento della dichiarazione di cattura mancante e penalizzare l'armatore conformemente alle disposizioni pertinenti previste dalla legislazione nazionale in vigore. In caso di recidiva, il Madagascar può rifiutare il rinnovo dell'autorizzazione di pesca. Il Madagascar informa immediatamente l'UE di ogni sanzione applicata in tale contesto.

4. Computo finale dei canoni per le tonniere e i pescherecci con palangari di superficie

Per ciascuna tonniere con reti a circuizione e ciascun peschereccio con palangari di superficie, sulla base delle rispettive dichiarazioni di cattura confermate dagli istituti scientifici di cui sopra, l'UE stabilisce un computo finale dei canoni dovuti dalla nave per la campagna annuale da essa condotta nell'anno civile precedente.

L'UE trasmette detto computo finale al Madagascar e all'armatore entro il 31 luglio dell'anno in corso. Il Madagascar può contestare il computo finale, sulla base di elementi giustificativi, entro un termine di 30 giorni lavorativi decorrente dalla data di trasmissione. In caso di disaccordo le Parti si concertano nell'ambito della commissione mista. Se il Madagascar non presenta obiezioni entro il termine di 30 giorni lavorativi, il computo finale si considera adottato.

Se il computo finale è superiore al canone forfettario anticipato versato per ottenere l'autorizzazione di pesca, l'armatore versa il saldo al Madagascar al massimo entro

il 30 settembre dell'anno in corso. Se il computo finale è inferiore al canone forfettario anticipato, l'importo residuo non può essere recuperato dall'armatore.

CAPO V

Sbarchi e trasbordi

Il trasbordo in mare è vietato. Il controllo di tutte le operazioni di trasbordo in porto avviene in presenza di ispettori di pesca del Madagascar.

Il comandante di una nave dell'UE che intenda effettuare operazioni di sbarco o trasbordo deve comunicare al CCP e, contestualmente, all'autorità portuale del Madagascar, almeno 48 ore prima dello sbarco o del trasbordo, le seguenti informazioni:

- (a) il nome del peschereccio che deve effettuare lo sbarco o il trasbordo nonché il relativo numero nel registro delle navi da pesca della CTOI;
- (b) il porto di sbarco o di trasbordo;
- (c) la data e l'ora prevista per lo sbarco o il trasbordo;
- (d) il quantitativo (espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari) di ciascuna specie da sbarcare o trasbordare (identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa-3);

L'operazione di trasbordo è oggetto di un'autorizzazione preventiva rilasciata dal CCP del Madagascar al comandante o al suo raccomandatario entro 24 ore dalla suddetta notifica. L'operazione di trasbordo deve essere effettuata in un porto del Madagascar a tal fine autorizzato.

In caso di trasbordo, oltre alle informazioni di cui alle lettere da a) a d), il comandante comunica il nome della nave ricevente.

Il comandante della nave da trasporto ricevente informa le autorità del Madagascar (il CCP e l'autorità portuale) in merito ai quantitativi di tonnidi e specie affini trasbordati sulla sua nave ed entro 24 ore compila la dichiarazione di trasbordo e la trasmette al CCP e all'autorità portuale del Madagascar.

In Madagascar i porti di pesca in cui sono autorizzate le operazioni di trasbordo sono Antsiranana per le tonniere con reti a circuizione e Toliary, Ehoala e Toamasina per i pescherecci con palangari.

L'inosservanza di queste disposizioni comporta l'applicazione delle sanzioni previste in materia dalla legislazione del Madagascar.

Le navi dell'UE che effettuano sbarchi nei porti del Madagascar si adoperano per mettere a disposizione delle imprese di trasformazione locali le catture accessorie ai prezzi del mercato locale. Su richiesta delle società di pesca dell'UE, le direzioni regionali del Ministero responsabili per la pesca forniscono un elenco e i dati di contatto delle imprese di trasformazione locali.

Le tonniere dell'UE che decidono di sbarcare le loro catture in un porto del Madagascar beneficiano, per ogni tonnellata catturata nella zona di pesca malgascia, di una riduzione di 5 EUR sull'importo del canone indicato nell'appendice 2 per la categoria di pesca della nave in questione.

Un'ulteriore riduzione di 5 EUR è concessa in caso di vendita dei prodotti della pesca ad uno stabilimento di trasformazione malgascio.

CAPO VI

Controllo

1. Entrata e uscita dalla zona di pesca

Ogni entrata o uscita dalla zona di pesca malgascia di una nave dell'UE titolare di un'autorizzazione di pesca deve essere notificata al Madagascar entro tre ore dall'entrata o dall'uscita.

Nel notificare l'entrata o l'uscita, la nave comunica in particolare:

- i la data, l'ora e il punto di passaggio previsti;
- ii. il quantitativo, espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari, di ciascuna specie bersaglio detenuta a bordo, identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa-3;
- iii. il quantitativo, espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari, di ciascuna specie prelevata come cattura accessoria e detenuta a bordo, identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa-3.

La notifica è effettuata di preferenza per posta elettronica o, in mancanza di questa, mediante fax, a un indirizzo di posta elettronica oppure a un numero di telefono o di fax comunicati dal CCP, utilizzando il modulo riportato nell'appendice 8 dell'allegato. Il CCP ne conferma immediatamente la ricezione rispondendo mediante posta elettronica o fax.

Il CCP notifica immediatamente alle navi interessate e all'UE eventuali modifiche dell'indirizzo di posta elettronica, del numero di chiamata o della frequenza di invio.

Una nave sorpresa a svolgere attività di pesca nella zona del Madagascar senza avere precedentemente notificato la sua presenza è considerata una nave che pesca senza autorizzazione.

Chiunque contravvenga a questa disposizione incorre nelle penalità e nelle sanzioni previste dalla legislazione vigente del Madagascar.

I rapporti di entrata/uscita devono essere tenuti a bordo per almeno un anno a decorrere dalla data di trasmissione della dichiarazione.

I pescherecci dell'Unione europea che non dispongono di un'autorizzazione di pesca devono formare oggetto di una dichiarazione di transito innocente. Il contenuto di tale dichiarazione è conforme a quanto precisato al paragrafo 1.

2. Cooperazione in materia di lotta contro la pesca INN

Al fine di rafforzare la sorveglianza delle attività di pesca e contribuire alla lotta contro la pesca INN, i pescherecci dell'Unione europea sono invitati a segnalare al CCP la presenza di qualsiasi altro peschereccio nelle loro vicinanze.

3. Dichiarazione periodica delle catture

Quando opera nelle acque del Madagascar, il comandante di una nave dell'UE in possesso di un'autorizzazione di pesca deve comunicare ogni tre giorni al CCP le catture effettuate nella

zona di pesca malgascia. La prima dichiarazione di cattura è trasmessa il terzo giorno successivo alla data di entrata della nave nella zona di pesca del Madagascar.

Ogni tre giorni, nel trasmettere la dichiarazione periodica delle catture, la nave provvede a comunicare in particolare:

- i. la data, l'ora e la posizione al momento della dichiarazione;
- ii. il quantitativo, espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari, di ciascuna specie bersaglio catturata e detenuta a bordo durante il periodo di tre giorni, identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa-3;
- iii. il quantitativo, espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari, di ciascuna specie prelevata come cattura accessoria e detenuta a bordo durante il periodo di tre giorni, identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa-3;
- iv. il quantitativo, espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari, di ciascuna specie prelevata come cattura accessoria e rigettata in mare durante il periodo di tre giorni, identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa-3;
- v. la presentazione dei prodotti;
- vi. per le tonniere con reti a circuizione:
 - il numero di cale condotte a buon fine con dispositivi di concentrazione dei pesci dall'ultima dichiarazione;
 - il numero di cale condotte a buon fine su banchi liberi dall'ultima dichiarazione;
 - il numero di cale infruttuose;
- vii. per le tonniere con palangari:
 - il numero di cale dall'ultima dichiarazione;
 - il numero di ami dispiegati dall'ultima dichiarazione.

La notifica è effettuata di preferenza per posta elettronica o, in mancanza di questa, mediante fax, a un indirizzo di posta elettronica oppure a un numero di telefono comunicati dal CCP, utilizzando il modulo riportato nell'appendice 8 dell'allegato. Il CCP notifica immediatamente alle navi interessate e all'UE eventuali modifiche dell'indirizzo di posta elettronica, del numero di chiamata o della frequenza di invio.

Una nave sorpresa a svolgere attività di pesca nella zona di pesca del Madagascar senza aver trasmesso la dichiarazione periodica di tre giorni sulle catture è considerata una nave che pesca senza autorizzazione. Chiunque contravvenga a questa disposizione incorre nelle penalità e nelle sanzioni previste dalla legislazione vigente del Madagascar.

Le dichiarazioni periodiche delle catture devono essere tenute a bordo per almeno un anno dalla relativa data di trasmissione.

4. Ispezione in mare

Nella zona di pesca del Madagascar, l'ispezione in mare delle navi dell'UE titolari di un'autorizzazione di pesca è effettuata da ispettori malgasci chiaramente identificabili come incaricati del controllo della pesca.

Prima di salire a bordo gli ispettori autorizzati comunicano alla nave dell'UE, sul canale VHF 16, la propria intenzione di effettuare un'ispezione. L'ispezione è condotta da ispettori di

pesca, che, prima di procedere, devono fornire prove della loro identità e qualifica di ispettori ed esibire l'ordine di missione.

Gli ispettori autorizzati restano a bordo della nave dell'UE solo per il tempo necessario a svolgere i compiti connessi all'ispezione. Essi conducono l'ispezione in modo da minimizzare l'impatto per la nave, la sua attività di pesca e il carico.

Al termine di ciascuna ispezione gli ispettori autorizzati redigono un rapporto di ispezione. Il comandante della nave dell'UE ha il diritto di introdurre le proprie osservazioni. Il rapporto di ispezione è firmato dall'ispettore che lo redige e dal comandante della nave dell'UE.

Prima di lasciare la nave dell'UE, gli ispettori autorizzati consegnano una copia del rapporto di ispezione al comandante. In caso di infrazione, una copia della notifica di infrazione deve essere trasmessa anche all'UE, come previsto al capo VIII.

5. Ispezione in porto in caso di sbarco e di trasbordo

L'ispezione, in un porto malgascio, di navi dell'Unione che sbarcano o trasbordano le catture da esse effettuate è svolta da ispettori del Madagascar chiaramente identificabili come incaricati del controllo della pesca.

Prima di procedere all'ispezione, gli ispettori devono fornire prove della loro identità e qualifica di ispettori ed esibire l'ordine di missione. Gli ispettori del Madagascar restano a bordo della nave dell'UE solo il tempo necessario per svolgere i compiti connessi all'ispezione e conducono l'ispezione in modo da minimizzare l'impatto per la nave, l'operazione di sbarco o di trasbordo e il carico.

Al termine di ciascuna ispezione gli ispettori del Madagascar redigono un rapporto di ispezione. Il comandante della nave dell'UE ha il diritto di introdurre le proprie osservazioni. Il rapporto di ispezione è firmato dall'ispettore che lo redige e dal comandante della nave dell'UE.

Non appena conclusa l'ispezione, gli ispettori del Madagascar consegnano una copia del rapporto di ispezione al comandante della nave dell'UE.

In caso di infrazione, una copia della notifica di infrazione deve essere trasmessa anche all'UE, come previsto al capo VIII.

CAPO VII

Sistema di controllo via satellite (VMS)

1. Messaggi di posizione delle navi — sistema VMS

Le navi dell'UE titolari di un'autorizzazione di pesca devono essere dotate di un sistema di controllo via satellite (Vessel Monitoring System — VMS) che consenta la comunicazione automatica e continua della loro posizione, ogni ora, al centro di controllo della pesca (CCP) del loro Stato di bandiera.

Ciascun messaggio di posizione deve includere:

- a. l'identificazione della nave;
- b. l'ultima posizione geografica della nave (longitudine, latitudine), con un margine di errore inferiore ai 500 metri e un intervallo di confidenza del 99%;
- c. la data e l'ora di registrazione della posizione;

d. la velocità e la rotta della nave.

Ciascun messaggio di posizione deve essere configurato in base al formato indicato nell'appendice 9 del presente allegato.

La prima posizione registrata successivamente all'entrata nella zona del Madagascar è identificata con il codice "ENT". Tutte le posizioni successive sono identificate con il codice "POS", ad eccezione della prima posizione registrata dopo l'uscita dalla zona del Madagascar, che viene identificata con il codice "EXI". Il CCP dello Stato di bandiera garantisce il trattamento automatico e, se necessario, la trasmissione elettronica dei messaggi di posizione. I messaggi di posizione devono essere registrati in modo sicuro e conservati per un periodo di tre anni.

2. Trasmissione da parte della nave in caso di guasto del sistema VMS

Il comandante garantisce in ogni momento la piena operatività del sistema VMS della sua nave e la corretta trasmissione dei messaggi di posizione al CCP dello Stato di bandiera.

Le navi dell'UE operanti con sistemi VMS difettosi non sono autorizzate a entrare nella zona di pesca del Madagascar.

Se già operanti nella zona di pesca malgascia, le navi che subiscono guasti del sistema VMS riparano o sostituiscono detto sistema nel più breve tempo possibile e in ogni caso entro un termine di 15 giorni. Trascorso tale termine, la nave non è più autorizzata a pescare nella zona del Madagascar.

Le navi operanti nella zona del Madagascar con un sistema VMS difettoso sono tenute a comunicare i loro messaggi di posizione mediante posta elettronica o fax al CCP dello Stato di bandiera e del Madagascar, almeno ogni sei ore, fornendo tutte le informazioni obbligatorie.

3. Comunicazione sicura dei messaggi di posizione al Madagascar

Il CCP dello Stato di bandiera trasmette automaticamente i messaggi di posizione delle navi interessate al CCP del Madagascar. I CCP dello Stato di bandiera e del Madagascar si scambiano gli indirizzi elettronici di contatto e si comunicano senza indugio eventuali modifiche di detti indirizzi.

La trasmissione dei messaggi di posizione fra i CCP dello Stato di bandiera e del Madagascar avviene per via elettronica secondo un sistema di comunicazione protetto.

Il CCP del Madagascar informa il CCP dello Stato di bandiera e l'UE in merito a ogni interruzione nella ricezione dei messaggi di posizione consecutivi di una nave titolare di un'autorizzazione di pesca quando la nave in questione non ha notificato la propria uscita dalla zona.

4. Malfunzionamento del sistema di comunicazione

Il Madagascar verifica la compatibilità del proprio equipaggiamento elettronico con quello del CCP dello Stato di bandiera e informa immediatamente l'UE in merito ad ogni malfunzionamento nella comunicazione e nel ricevimento dei messaggi di posizione al fine di trovare quanto prima una soluzione tecnica. In caso di controversie viene adita la commissione mista.

Il comandante è considerato responsabile di ogni manipolazione accertata del sistema VMS della nave volta a perturbarne il funzionamento o a falsificarne i messaggi di posizione.

Eventuali infrazioni sono soggette alle sanzioni previste dalla legislazione vigente in Madagascar.

5. Revisione della frequenza dei messaggi di posizione

Sulla base di elementi di prova che inducano a ipotizzare un'infrazione, il Madagascar può chiedere al CCP dello Stato di bandiera, con copia all'UE, in relazione a un periodo di indagine determinato, di ridurre a trenta minuti l'intervallo di invio dei messaggi di posizione di una nave. Detti elementi di prova devono essere trasmessi dal CCP del Madagascar al CCP dello Stato di bandiera e all'UE. Il CCP dello Stato di bandiera invia senza indugio al Madagascar i messaggi di posizione secondo la nuova frequenza.

Il CCP del Madagascar notifica immediatamente la conclusione della procedura di ispezione al CCP dello Stato di bandiera e alla Commissione europea.

Al termine del periodo di indagine determinato, il CCP del Madagascar informa il CCP dello Stato di bandiera e l'UE in merito alle misure di monitoraggio eventualmente necessarie.

CAPO VIII

Infrazioni

Il mancato rispetto delle norme e delle disposizioni del protocollo, delle misure di gestione e di conservazione delle risorse biologiche o della legislazione del Madagascar in materia di pesca può comportare l'imposizione di sanzioni nonché la sospensione, la revoca o il mancato rinnovo dell'autorizzazione di pesca della nave.

1. Trattamento delle infrazioni

Qualsiasi infrazione commessa nella zona di pesca del Madagascar da una nave dell'UE titolare di un'autorizzazione di pesca in conformità delle disposizioni del presente allegato deve essere menzionata in un rapporto (di ispezione).

In caso di ispezione a bordo, la firma del rapporto di ispezione da parte del comandante non pregiudica il diritto di difesa dell'armatore con riguardo all'infrazione constatata. Se rifiuta di firmare il rapporto di ispezione, il comandante annota in detto rapporto i motivi del suo rifiuto e appone l'indicazione "rifiuto di firma".

Per qualsiasi infrazione commessa nella zona di pesca del Madagascar da una nave dell'UE titolare di un'autorizzazione di pesca, la notifica dell'infrazione di cui trattasi e delle sanzioni accessorie imposte al comandante o alla società di pesca è trasmessa direttamente agli armatori secondo le procedure previste dalla legislazione in materia di pesca del Madagascar. Una copia della notifica è inviata entro 72 ore allo Stato di bandiera della nave e all'UE.

2. Fermo di una nave

Se viene accertata un'infrazione, qualsiasi nave dell'UE in situazione di infrazione può essere costretta a cessare la propria attività di pesca e, se si trova in mare, a rientrare in un porto malgascio, conformemente a quanto previsto dalla vigente legislazione del Madagascar.

Il Madagascar notifica per via elettronica all'UE, entro un termine di 24 ore, ogni fermo di una nave dell'UE titolare di un'autorizzazione di pesca. La notifica indica i motivi del fermo e/o del sequestro.

Prima di adottare misure nei confronti della nave, del comandante, dell'equipaggio o del carico, ad eccezione delle misure destinate alla conservazione delle prove, il CCP del Madagascar organizza, entro il termine di un giorno lavorativo dalla notifica del fermo della nave, una riunione di informazione per chiarire i fatti che hanno condotto al fermo e spiegare le ulteriori misure da adottare. Un rappresentante dello Stato di bandiera e dell'armatore della nave partecipano a detta riunione di informazione.

3. Sanzione dell'infrazione — Procedura transazionale

La sanzione dell'infrazione è stabilita dal Madagascar secondo le disposizioni della legislazione nazionale in vigore.

Prima di adire le vie legali è avviata una procedura transazionale tra le autorità del Madagascar e la nave dell'UE al fine di dirimere la questione in via amichevole. Alla procedura transazionale può prendere parte un rappresentante dello Stato di bandiera della nave. La procedura transazionale deve essere conclusa entro 72 ore dalla notifica del fermo della nave.

4. Procedura giudiziaria — Cauzione bancaria

Se la procedura transazionale di cui sopra non dà esito positivo e l'infrazione è sottoposta all'istanza giudiziaria competente, l'armatore della nave in infrazione deposita presso il Tesoro del Madagascar una cauzione bancaria il cui importo, fissato dal Madagascar, copre i costi connessi al fermo della nave, all'ammenda stimata e alle eventuali indennità compensative. La cauzione bancaria resta vincolata fino alla conclusione della procedura giudiziaria.

Dopo la pronuncia della sentenza la cauzione bancaria è svincolata e immediatamente restituita all'armatore:

- a. integralmente, se non è imposta alcuna sanzione;
- b. a concorrenza del saldo residuo, se la sanzione comporta un'ammenda inferiore all'importo della cauzione bancaria.

Il Madagascar comunica all'UE i risultati della procedura giudiziaria entro 8 giorni dalla pronuncia della sentenza.

5. Rilascio della nave e dell'equipaggio

La nave e il suo equipaggio sono autorizzati a lasciare il porto non appena si sia ottemperato agli obblighi derivanti dalla procedura transazionale o al deposito della cauzione bancaria presso il Tesoro del Madagascar. Il fermo della nave è revocato e l'equipaggio è autorizzato a lasciare il porto:

- dopo che siano stati espletati gli obblighi derivanti dalla procedura transazionale, oppure
- dopo che la cauzione bancaria di cui sopra sia stata depositata e accettata dal Ministero della pesca, in attesa dell'espletamento della procedura giudiziaria.

CAPO IX

Imbarco di marittimi

1. Numero di marittimi da imbarcare

Gli armatori di tonniere con reti a circuizione e pescherecci con palangari di superficie si impegnano ad assumere cittadini dei paesi ACP alle condizioni e nei limiti seguenti:

- per la flotta delle tonniere con reti a circuizione, almeno il 20% dei marittimi imbarcati durante la campagna di pesca del tonno nella zona di pesca del paese terzo proviene da paesi ACP;
- per la flotta dei pescherecci con palangari di superficie, almeno il 20% dei marittimi imbarcati durante la campagna di pesca nella zona di pesca del paese terzo proviene da paesi ACP.

Gli armatori si adoperano per imbarcare ulteriori marittimi di origine malgascia.

2. Contratti dei marittimi

La Dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro si applica di diritto ai marittimi imbarcati su navi dell'Unione europea. Ciò vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l'eliminazione della discriminazione in materia occupazionale e professionale.

I contratti di lavoro dei marittimi ACP, di cui è consegnata copia ai firmatari, sono conclusi tra i rappresentanti degli armatori e i marittimi e/o i loro sindacati o rappresentanti. Tali contratti garantiscono ai marittimi l'iscrizione al regime di previdenza sociale pertinente, che comprende un'assicurazione in caso di decesso, malattia e infortuni.

3. Salario dei marittimi

Il salario dei marittimi ACP è a carico degli armatori. Esso deve essere fissato di comune accordo tra gli armatori o i loro rappresentanti e i marittimi e/o i loro sindacati o i loro rappresentanti. Tuttavia le condizioni di retribuzione dei marittimi ACP non possono essere inferiori a quelle che si applicano agli equipaggi dei loro rispettivi paesi e, in ogni caso, a quanto previsto dalle norme dell'OIL.

4. Obblighi dei marittimi

I marittimi assunti dalle navi dell'Unione europea sono tenuti a presentarsi al comandante della nave il giorno precedente a quello proposto per l'imbarco. Se un marittimo non si presenta alla data e all'ora previste per l'imbarco, l'armatore è automaticamente dispensato dall'obbligo di imbarcarlo.

CAPO X

Osservatori

1. Osservazione delle attività di pesca

Le Parti riconoscono l'importanza di rispettare gli obblighi derivanti dalle risoluzioni della CTOI per quanto riguarda il programma di osservatori scientifici.

Per garantire la conformità agli obblighi suddetti, agli osservatori si applicano le disposizioni di seguito indicate, tranne nel caso di limitazioni spaziali dovute a motivi di sicurezza.

Le navi autorizzate ad operare nelle acque del Madagascar nell'ambito dell'accordo di partenariato nel settore della pesca imbarcano gli osservatori designati dalle autorità malgascse per garantire il rispetto degli obblighi suddetti secondo le modalità precisate di seguito.

Su richiesta delle autorità del Madagascar, i pescherecci dell'Unione europea imbarcano un osservatore; l'obiettivo del programma di osservazione è di garantire una copertura del 10% delle navi autorizzate. Tale misura non si applica tuttavia alle navi di stazza inferiore a 100 GT.

2. Navi e osservatori designati

Le autorità del Madagascar adottano l'elenco delle navi designate per imbarcare un osservatore. Tale elenco è tenuto aggiornato ed è trasmesso alla Commissione europea non appena compilato.

Le autorità del Madagascar comunicano agli armatori interessati il nome dell'osservatore designato per l'imbarco sulle loro navi con un anticipo di almeno 15 giorni rispetto alla data prevista per l'imbarco dell'osservatore.

La presenza dell'osservatore a bordo della nave non può superare il tempo necessario per lo svolgimento delle sue mansioni.

3. Retribuzione dell'osservatore

Le spese di mobilitazione e smobilitazione dell'osservatore al di fuori del Madagascar sono a carico dell'armatore. La retribuzione dell'osservatore e i relativi oneri sociali sono a carico delle autorità del Madagascar.

Per ogni nave che imbarca un osservatore viene chiesto all'armatore di versare un contributo di 20 EUR per giorno di imbarco. Tale importo è versato a favore del programma di osservazione gestito dal CCP.

4. Condizioni di imbarco

Le condizioni di imbarco dell'osservatore, in particolare il tempo di presenza a bordo, sono stabilite di comune accordo dall'armatore o dal suo raccomandatario e dal Madagascar.

All'osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. Tuttavia, il suo alloggio a bordo tiene conto della struttura tecnica della nave.

Le spese di vitto e alloggio a bordo sono a carico dell'armatore.

Il comandante prende tutti i provvedimenti di sua competenza affinché all'osservatore siano garantiti il rispetto della sua persona e la sicurezza nell'esercizio delle sue funzioni.

L'osservatore gode di tutte le agevolazioni necessarie per l'esercizio delle sue funzioni. Esso ha accesso ai mezzi di comunicazione, a qualsiasi documento a bordo e ai documenti inerenti alle attività di pesca della nave, in particolare il giornale di pesca, il registro di congelazione e il libro di navigazione, nonché alle varie parti della nave direttamente legate allo svolgimento delle sue mansioni.

5. Imbarco e sbarco dell'osservatore

L'osservatore è imbarcato in un porto scelto dall'armatore.

L'armatore o il suo rappresentante comunica al Madagascar, con un preavviso di 10 giorni rispetto alla data dell'imbarco, la data, l'ora e il porto d'imbarco dell'osservatore. In caso di imbarco in un paese straniero le spese di viaggio dell'osservatore verso il porto d'imbarco sono a carico dell'armatore.

Se l'osservatore non si presenta nelle 12 ore che seguono la data e l'ora previste per l'imbarco, l'armatore è automaticamente dispensato dall'obbligo di imbarcarlo.

L'armatore è libero di lasciare il porto e di avviare le operazioni di pesca.

Se l'osservatore non viene sbarcato in un porto del Madagascar, l'armatore si fa carico delle spese di vitto e alloggio dell'osservatore durante l'attesa del volo di rimpatrio.

Se la nave non si presenta al momento e nel porto precedentemente concordati per l'imbarco dell'osservatore, l'armatore è tenuto a farsi carico delle spese da esso sostenute durante l'attesa in porto (vitto e alloggio).

Se la nave non si presenta senza averne preventivamente informato il CCP, il Madagascar può sospendere l'autorizzazione di pesca della nave in questione.

6. Obblighi dell'osservatore

Per tutta la durata della permanenza a bordo, l'osservatore:

- a. prende tutte le disposizioni opportune per non interrompere o ostacolare le operazioni di pesca;
- b. rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo;
- c. rispetta la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave.

Durante l'attività delle navi nella zona di pesca del Madagascar, l'osservatore comunica almeno una volta alla settimana via radio, fax o posta elettronica le proprie osservazioni, con particolare riguardo al quantitativo di catture principali e di catture accessorie detenute a bordo, e svolge eventuali altri compiti assegnatigli dall'autorità competente.

7. Rapporto dell'osservatore

Prima di lasciare la nave, l'osservatore presenta un rapporto delle proprie osservazioni al comandante. Il comandante della nave ha il diritto di introdurre le proprie osservazioni. Il rapporto è firmato dall'osservatore e dal comandante. Il comandante riceve una copia del rapporto dell'osservatore.

L'osservatore trasmette il suo rapporto al Madagascar, che ne trasmette copia all'UE entro 15 giorni lavorativi dallo sbarco dell'osservatore.

ELENCO DELLE APPENDICI:

Appendice 1 — Modulo di domanda di licenza

Appendice 2 — Scheda tecnica

Appendice 3 — Coordinate (latitudini e longitudini) della zona di pesca (ZP) del Madagascar

Appendice 4 — Carta della zona di pesca (ZP) del Madagascar

Appendice 5 — Coordinate geografiche e carta della zona di pesca vietata ai pescherecci con palangari di superficie

Appendice 6 — Giornale di pesca — Scheda di dichiarazione delle catture per le tonniere con reti a circuizione

Appendice 7 — Giornale di pesca — Scheda di dichiarazione delle catture per i pescherecci con palangari

Appendice 8 — Modulo per i rapporti di entrata e uscita dalla zona di pesca

Appendice 9 — Formato del messaggio di posizione VMS

MINISTERO DELLA PESCA DEL MADAGASCAR

DOMANDA DI LICENZA PER LE IMBARCAZIONI STRANIERE ADIBITE ALLA PESCA INDUSTRIALE

1. Nome dell'armatore:.....
2. Indirizzo dell'armatore:
3. Nome del rappresentante o dell'agente:.....
4. Indirizzo del rappresentante o dell'agente locale dell'armatore:.....
.....
5. Nome del comandante:
6. Nome della nave:
7. Numero di immatricolazione:
8. Numero di fax:.....
9. Indirizzo di posta elettronica:
10. Indicativo di chiamata:
11. Data e luogo di costruzione:.....
12. Stato di bandiera:
13. Porto di immatricolazione:.....
14. Porto di armamento:.....
15. Lunghezza fuori tutto:.....
16. Larghezza fuori tutto:.....
17. Stazza lorda (UMS):
18. Capacità della stiva:
19. Capacità di refrigerazione e di congelazione:

20. Tipo e potenza del motore:.....
 21. Attrezzi da pesca:
 22. Numero di marittimi:
 23. Sistema di comunicazione:.....
 24. Indicativo di chiamata:
 25. Segnaletica utilizzata:
 26. Operazioni di pesca praticate:
 27. Luogo di sbarco:
 28. Zone di pesca:
 29. Specie bersaglio:
 30. Periodo di validità:
 31. Condizioni particolari:
- Parere della Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura:
- Osservazioni del Ministero della pesca:.....

Appendice 2 — SCHEDA TECNICA

Zona di pesca	
<p>— Al di là delle 20 miglia nautiche dalla linea di base — Zona indicata nelle appendici 3 e 4.</p> <p>— Deve essere rispettata una zona di protezione di 3 miglia attorno ai dispositivi nazionali di concentrazione dei pesci.</p> <p>— Ai pescherecci con palangari di superficie cui si applica il presente protocollo è vietato l'esercizio della pesca nelle zone Banc de Leven e Banc de Castor, le cui coordinate sono riportate nell'appendice 5.</p>	
Attrezzo autorizzato:	
<ul style="list-style-type: none"> • Sciabica • Palangaro di superficie 	
Catture accessorie:	
<ul style="list-style-type: none"> • Rispetto delle raccomandazioni della CTOI 	
Canone a carico degli armatori/equivalente catture:	
Canone a carico degli armatori per tonnellata catturata	35 EUR/tonnellata
Anticipi annuali a carico degli armatori	<ul style="list-style-type: none"> • 4 900 EUR per 140 tonnellate per tonniera con reti a circuizione • 3 675 EUR per 105 tonnellate per peschereccio con palangari di superficie di stazza superiore a 100 GT • 1 750 EUR per 50 tonnellate per peschereccio con palangari di superficie di stazza pari o inferiore a 100 GT
Numero di navi autorizzate a pescare	<p>40 unità con reti a circuizione</p> <p>34 unità con palangari di superficie > 100 GT</p> <p>22 unità con palangari di superficie <= 100 GT</p>

Altro

- **Canone per nave ausiliaria:** 2 500 EUR per unità
- **Marittimi:**
 - per la flotta delle tonniere con reti a circuizione, almeno il 20% dei marittimi imbarcati durante la campagna di pesca del tonno nella zona di pesca del paese terzo proviene da paesi ACP;
 - per la flotta dei pescherecci con palangari di superficie, almeno il 20% dei marittimi imbarcati durante la campagna di pesca nella zona di pesca del paese terzo proviene da paesi ACP.
 - Gli armatori si adoperano per imbarcare ulteriori marittimi di origine malgascia.
- **Osservatori:**
 - Su richiesta delle autorità del Madagascar, i pescherecci dell'Unione europea imbarcano un osservatore; l'obiettivo del programma di osservazione è di garantire una copertura del 10% delle navi autorizzate. Tale misura non si applica tuttavia alle navi di stazza inferiore a 100 GT.
 - Per ogni nave che imbarca un osservatore viene chiesto all'armatore di versare un contributo di 20 EUR per giorno di imbarco. Tale importo è versato a favore del programma di osservazione gestito dal CCP.

Appendice 3 — Coordinate (latitudini e longitudini) della zona di pesca (ZP) del Madagascar

Coordonnées (latitudes et longitudes) de la zone de pêche (ZP) de Madagascar
(voir aussi carte géographique annexée en appendice 4)


Réf	Coordonnées en deg. déc.		Coordonnées en deg. mn	
	X	Y	X	Y
A	49,40	-10,3	49°24'E	10°18'S
B	51	-11,8	51°0'E	11°48'S
C	53,3	-12,7	53°18'E	12°42'S
D	52,2	-16,3	52°12'E	16°18'S
E	52,8	-18,8	52°48'E	18°48'S
F	52	-20,4	52°0'E	20°24'S
G	51,8	-21,9	51°48'E	21°54'S
H	50,4	-26,2	50°24'E	26°12'S
I	48,3	-28,2	48°18'E	28°12'S
J	45,4	-28,7	45°24'E	28°42'S
K	41,9	-27,8	41°54'E	27°48'S
L	40,6	-26	40°36'E	26°0'S
M	41,8	-24,3	41°48'E	24°18'S
N	41,6	-20,8	41°36'E	20°48'S
O	41,4	-19,3	41°24'E	19°18'S
P	43,2	-17,8	43°12'E	17°48'S
Q	43,4	-16,9	43°24'E	16°54'S
R	42,55	-15,6	42°33'E	15°36'S
S	43,15	-14,35	43°9'E	14°21'S
T	45	-14,5	45°0'E	14°30'S
U	46,8	-13,4	46°48'E	13°24'S
V	48,4	-11,2	48°24'E	11°12'S

DELIMITAZIONE DELLA ZONA DI DIVIETO (in gradi minuti)

Punto	Latitudine	Longitudine
1	12°18.44S	47°35.63
2	11°56.64S	47°51.38E
3	11°53S	48°00E
4	12°18S	48°14E
5	12°30S	48°05E
6	12°32S	47°58E
7	12°56S	47°47E
8	13°01S	47°31E
9	12°53S	47°26E

APPENDICE 4 : Zone de pêche de Madagascar.

Echelle : 1 / 14 000 000 ème.



Edition : Septembre 2003

0 250 500
en kilomètre

ZONE DE PÊCHE DE MADAGASCAR :

- A l'ouest : Calage de la zone de pêche de Madagascar sur la zone de pêche française.
- Au sud et au sud-est : Calage sur la ligne des 200 milles calculée à partir du trait de cote.
- Au nord et à l'est : Calage sur la zone de pêche calculée par la méthode des équidistances.
- Simplification de la délimitation à partir de points de référence.

Appendice 5 — Coordinate geografiche e carta della zona di pesca vietata ai pescherecci con palangari di superficie

Punto	Latitudine	Longitudine
1	12°18.44S	47°35.63
2	11°56.64S	47°51.38E
3	11°53S	48°00E
4	12°18S	48°14E
5	12°30S	48°05E
6	12°32S	47°58E
7	12°56S	47°47E
8	13°01S	47°31E
9	12°53S	47°26E

FORMATO DI COMUNICAZIONE DEI RAPPORTI

1. FORMATO DEL RAPPORTO DI ENTRATA (3 ORE PRIMA DELL'ENTRATA)

DESTINATARIO: CCP MADAGASCAR

CODICE DELL'AZIONE: ENTRATA

NOME DELLA NAVE:

INDICATIVO INTERNAZIONALE DI CHIAMATA:

STATO DI BANDIERA:

TIPO DI NAVE:

NUMERO DI LICENZA:

POSIZIONE ALL'ENTRATA:

DATA E ORA (UTC) DI ENTRATA:

QUANTITATIVO TOTALE DI PESCE A BORDO (IN KG):

— YFT (Tonno albacora/ Yellowfin tuna/ *Thunnus albacares*) in KG:

— SKJ (Tonnetto striato/ Skipjack/ *Katsuwonus pelamis*) in KG:

— BET (Tonno obeso/Bigeye tuna/ *Thunnus obesus*) in KG:

— ALB (Tonno bianco/ Albacore tuna/ *Thunnus alalunga*) in KG:

— ALTRI (DA SPECIFICARE) in KG:

2. FORMATO DEL RAPPORTO DI USCITA (3 ORE PRIMA DELL'USCITA)

DESTINATARIO: CCP MADAGASCAR

CODICE DELL'AZIONE: USCITA

NOME DELLA NAVE:

INDICATIVO INTERNAZIONALE DI CHIAMATA:

STATO DI BANDIERA:

TIPO DI NAVE:

NUMERO DI LICENZA:

POSIZIONE ALL'USCITA:

DATA E ORA (UTC) DI USCITA:

QUANTITATIVO TOTALE DI PESCE A BORDO (IN KG):

— YFT (Tonno albacora/ Yellowfin tuna/ *Thunnus albacares*) in KG:

— SKJ (Tonnetto striato/ Skipjack/ *Katsuwonus pelamis*) in KG:

— BET (Tonno obeso/Bigeye tuna/ *Thunnus obesus*) in KG:

— ALB (Tonno bianco/ Albacore tuna/ *Thunnus alalunga*) in KG:

— ALTRI (DA SPECIFICARE) in KG:

3. FORMATO DEL RAPPORTO SETTIMANALE SULLE CATTURE (OGNI TRE GIORNI QUANDO LA NAVE OPERA NELLE ACQUE DEL MADAGASCAR)

DESTINATARIO: CCP MADAGASCAR

CODICE DELL'AZIONE: ATTIVITÀ

NOME DELLA NAVE:

INDICATIVO INTERNAZIONALE DI CHIAMATA:

STATO DI BANDIERA:

TIPO DI NAVE:

NUMERO DI LICENZA:

QUANTITATIVO TOTALE DI PESCE A BORDO (IN KG):

— YFT (Tonno albacora/ Yellowfin tuna/ *Thunnus albacares*) in KG:

— SKJ (Tonnetto striato/ Skipjack/ *Katsuwonus pelamis*) in KG:

— BET (Tonno obeso/Bigeye tuna/ *Thunnus obesus*) in KG:

— ALB (Tonno bianco/ Albacore tuna/ *Thunnus alalunga*) in KG:

— ALTRI (DA SPECIFICARE) in KG:

— NUMERO DI CALE EFFETTUATE DALL'ULTIMO RAPPORTO:

Tutti i rapporti sono trasmessi all'autorità competente via fax o per posta elettronica ai recapiti seguenti:

Fax: **+261 20 22 490 14**

E-mail: **csp-mprh@blueline.mg**

Centre de Surveillance des Pêches de Madagascar, B.P.60 114 Antananarivo

**COMUNICAZIONE DEI MESSAGGI VMS AL MADAGASCAR
RAPPORTO DI POSIZIONE**

Dato	Codice	Obbligatorio/ facoltativo	Contenuto
Inizio della registrazione	SR	O	Dato relativo al sistema — indica l'inizio della registrazione
Destinatario	AD	O	Dato relativo al messaggio — destinatario. Codice ISO alfa-3 del paese
Mittente	FR	O	Dato relativo al messaggio — mittente. Codice ISO alfa-3 del paese
Stato di bandiera	FS	F	
Tipo di messaggio	TM	O	Dato relativo al messaggio — tipo di messaggio "POS"
Indicativo di chiamata	RC	O	Dato relativo alla nave — indicativo internazionale di chiamata della nave
Numero di riferimento interno della parte contraente	IR	F	Dato relativo alla nave — numero unico della parte contraente (codice ISO-3 dello Stato di bandiera seguito da un numero)
Numero di immatricolazione esterno	XR	O	Dato relativo alla nave — numero riportato sulla fiancata della nave
Latitudine	LA	O	Dato relativo alla posizione della nave — posizione in gradi e primi N/S GGMM (WGS-84)
Longitudine	LO	O	Dato relativo alla posizione della nave — posizione in gradi e primi E/O GGMM (WGS-84)
Rotta	CO	O	Rotta della nave su scala di 360°
Velocità	SP	O	Velocità della nave in decimi di nodi
Data	DA	O	Dato relativo alla posizione della nave — data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG)
Ora	TI	O	Dato relativo alla posizione della nave — ora di registrazione della posizione UTC (OOMM)
Fine della registrazione	ER	O	Dato relativo al sistema — indica la fine della registrazione

Serie di caratteri: ISO 8859.1

La trasmissione dei dati è strutturata come segue:

- una doppia barra obliqua (//) e un codice indicano l'inizio della trasmissione;
- un'unica barra obliqua (/) separa il codice dal dato.

I dati facoltativi devono essere inseriti tra l'inizio e la fine della registrazione.

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

- 1.1. Denominazione della proposta/iniziativa
- 1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB
- 1.3. Natura della proposta/iniziativa
- 1.4. Obiettivi
- 1.5. Motivazione della proposta/iniziativa
- 1.6. Durata e incidenza finanziaria
- 1.7. Modalità di gestione previste

2. MISURE DI GESTIONE

- 2.1. Disposizioni in materia di controllo e di comunicazione
- 2.2. Sistema di gestione e di controllo
- 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

- 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
- 3.2. Incidenza prevista sulle spese
 - 3.2.1. *Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese*
 - 3.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi*
 - 3.2.3. *Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa*
 - 3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*
 - 3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*
- 3.3. Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

1.1. Denominazione della proposta/iniziativa

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo concordato tra l'Unione europea e la Repubblica del Madagascar che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due Parti.

1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB⁷

11. — Affari marittimi e pesca
11.03 — Pesca internazionale e diritto del mare

1.3. Natura della proposta/iniziativa

- La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione**
- La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria**⁸
- La proposta/iniziativa riguarda **la proroga di un'azione esistente**
- La proposta/iniziativa riguarda **un'azione riorientata verso una nuova azione**

1.4. Obiettivi

1.4.1. *Obiettivo/obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa*

La negoziazione e la conclusione di accordi di pesca con paesi terzi rispondono all'obiettivo generale di mantenere e salvaguardare le attività di pesca della flotta dell'Unione europea, anche d'altura, e di sviluppare relazioni con i paesi terzi interessati volte a promuovere lo sfruttamento sostenibile delle risorse ittiche al di fuori delle acque dell'Unione.

Gli accordi di partenariato nel settore della pesca (APP) garantiscono inoltre la coerenza fra i principi che regolano la politica comune della pesca e gli impegni derivanti da altre politiche europee (sfruttamento sostenibile delle risorse dei paesi terzi, lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), integrazione dei paesi partner nell'economia globale e migliore gestione delle attività di pesca a livello politico e finanziario).

⁷ ABM: *Activity Based Management* — ABB: *Activity Based Budgeting*.

⁸ A norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

1.4.2. *Obiettivo/obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate*

Obiettivo specifico n. 1

Contribuire alla pesca sostenibile nelle acque al di fuori dell'Unione, mantenere la presenza europea nelle attività di pesca d'altura e proteggere gli interessi del settore europeo della pesca e dei consumatori tramite la negoziazione e la conclusione di APP con Stati costieri, in coerenza con altre politiche europee.

Attività ABM/ABB interessate

Affari marittimi e pesca, pesca internazionale e diritto del mare, accordi internazionali in materia di pesca (linea di bilancio 11.0301).

1.4.3. Risultati ed effetti previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

La conclusione del protocollo contribuisce a mantenere possibilità di pesca per le navi europee nella zona di pesca del Madagascar.

Il protocollo contribuisce inoltre a una migliore gestione e conservazione delle risorse alieutiche tramite un sostegno finanziario (aiuto settoriale) all'attuazione dei programmi adottati a livello nazionale dal paese partner.

1.4.4. Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire la realizzazione della proposta/iniziativa.

Tasso di utilizzo delle possibilità di pesca (% delle autorizzazioni di pesca utilizzate rispetto alla disponibilità offerta dal protocollo).

Raccolta e analisi dei dati relativi alle catture e al valore commerciale dell'accordo.

Contributo all'occupazione e al valore aggiunto nell'Unione nonché alla stabilizzazione del mercato unionale (a livello aggregato con altri APP).

Numero di riunioni tecniche e di riunioni della commissione mista.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità da coprire nel breve e lungo termine

Il protocollo relativo al periodo 2007-2012 giunge a scadenza il 31 dicembre 2012. È previsto che il nuovo protocollo si applichi in via provvisoria a decorrere dalla data della sua firma. Parallelamente alla presente procedura è stata avviata una procedura relativa all'adozione, da parte del Consiglio, di una decisione recante applicazione provvisoria del nuovo protocollo.

Il nuovo protocollo consentirà di gestire l'attività di pesca della flotta europea e permetterà in particolare agli armatori di continuare a ottenere autorizzazioni di pesca nelle zone di pesca del Madagascar. Il nuovo protocollo rafforza inoltre la cooperazione tra l'Unione europea e il Madagascar al fine di promuovere lo sviluppo di una politica di pesca sostenibile. Prevede inoltre il monitoraggio delle navi attraverso il sistema VMS e la comunicazione per via elettronica dei dati relativi alle catture, nonché clausole specifiche per l'imbarco di marittimi e di osservatori.

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

Nel caso di questo nuovo protocollo, il mancato intervento dell'UE indurrebbe gli operatori a concludere accordi privati, non necessariamente orientati a una pesca sostenibile. L'Unione europea auspica inoltre che, con questo protocollo, il Madagascar continuerà a cooperare efficacemente con l'Unione per una pesca sostenibile.

I fondi messi a disposizione dal protocollo permetteranno inoltre al Madagascar di proseguire lo sforzo di pianificazione strategica per l'attuazione delle sue politiche nel settore della pesca.

1.5.3. *Principali insegnamenti tratti da esperienze simili*

La valutazione ex post del protocollo precedente ne raccomanda il rinnovo per le ragioni di seguito illustrate.

— L'accordo consente di accedere a una risorsa che non è sfruttata dal settore alieutico nazionale e garantisce il funzionamento dell'industria nazionale di trasformazione del tonno, che svolge, direttamente e indirettamente, un importante ruolo socio-economico per l'intera regione settentrionale del Madagascar.

— Esso consente inoltre alle autorità del Madagascar di assicurare le funzioni che ad esse competono in materia di monitoraggio e sorveglianza e di controllo della salubrità dei prodotti, a vantaggio dell'intero settore alieutico e acquicolo nazionale.

— L'accordo ha un impatto diretto sulle attività economiche svolte in Madagascar da tutti gli operatori della filiera, ai quali offre la possibilità di sfruttare le risorse esistenti in un contesto di gestione controllato; esso consente di garantire il controllo della salubrità dei prodotti, a prescindere dalla loro destinazione, e permette alle imprese esportatrici di approvvigionare i mercati, e segnatamente il mercato dell'Unione europea.

— L'accordo di pesca va al di là della finalità iniziale di consentire l'accesso a una risorsa in condizioni tecniche e finanziarie equilibrate e svolge un ruolo determinante per la conservazione del settore nazionale della pesca e dell'acquacoltura e delle migliaia di posti di lavoro che ne derivano.

— L'attività di pesca sviluppata nell'ambito dell'accordo non interferisce con l'attività degli operatori nazionali, ad eccezione della pesca con palangari che dovrà adattarsi allo sviluppo di una flotta malgascia.

— L'accordo è finanziariamente equilibrato per quanto riguarda i quantitativi di riferimento e l'ammontare dei canoni. Il partenariato settoriale da esso istituito è indice del rapporto di fiducia esistente tra le parti.

— L'accordo contribuisce inoltre a rafforzare l'azione dell'UE, segnatamente nella lotta alla pesca INN. Esso offre un quadro per lo sviluppo di un dialogo settoriale bilaterale che integra efficacemente i quadri di dialogo bilaterale e multilaterale esistenti nella regione.

1.5.4. *Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti*

I fondi versati nell'ambito degli APP costituiscono entrate fruibili nei bilanci degli Stati terzi partner. Tuttavia la destinazione di una parte di questi fondi all'attuazione di iniziative nell'ambito della politica settoriale del paese interessato costituisce una condizione per la conclusione e la sorveglianza degli APP. Tali risorse finanziarie sono compatibili con altre fonti di finanziamento provenienti da altri finanziatori internazionali per la realizzazione di progetti e/o di programmi a livello nazionale nel settore della pesca.

1.6. Durata e incidenza finanziaria

Proposta/iniziativa di **durata limitata**

- Proposta/iniziativa in vigore a partire dalla data della firma del protocollo e per una durata di 2 anni
- Incidenza finanziaria dal 2013 al 2014.

Proposta/iniziativa di **durata illimitata**

- Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA
- seguita da un funzionamento a ritmo regolare.

1.7. Modalità di gestione previste⁹

Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione

Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a:

- agenzie esecutive
- organismi istituiti dalle Comunità¹⁰
- organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio pubblico
- persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario

Gestione concorrente con gli Stati membri

Gestione decentrata con paesi terzi

Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (**specificare**)

Se è indicata più di una modalità, si prega di fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

⁹ Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito Budgweb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

¹⁰ A norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario.

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di controllo e di comunicazione

Precisare frequenza e condizioni.

La Commissione (DG MARE, in collaborazione con il proprio responsabile per la pesca residente a Maurizio e con la delegazione dell'Unione europea in Madagascar) garantirà una sorveglianza regolare dell'attuazione del protocollo, in particolare sotto il profilo dell'utilizzo delle possibilità di pesca da parte degli operatori e dei dati relativi alle catture.

L'APP prevede inoltre almeno una riunione annuale della commissione mista nel corso della quale la Commissione e i paesi terzi facciano il punto sull'attuazione dell'accordo e apportino, ove necessario, adeguamenti alla programmazione ed eventualmente alla contropartita finanziaria.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Rischi individuati

L'adozione di un nuovo protocollo di pesca comporta un certo numero di rischi, in particolare per quanto concerne gli importi destinati al finanziamento della politica settoriale della pesca (sottoprogrammazione).

2.2.2. Modalità di controllo previste

Si intende promuovere un dialogo approfondito sulla programmazione e sull'attuazione della politica settoriale. Anche l'analisi congiunta dei risultati menzionata al paragrafo 2.1 rientra tra le modalità di controllo.

Il protocollo prevede inoltre clausole specifiche per la sua sospensione, a particolari condizioni e in circostanze determinate.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e di tutela in vigore o previste.

La Commissione si impegna a promuovere un dialogo politico permanente e una concertazione al fine di migliorare la gestione dell'accordo e rafforzare il contributo dell'Unione europea alla gestione sostenibile delle risorse. In ogni caso, tutti i pagamenti effettuati dalla Commissione nell'ambito di un APP sono soggetti alle norme e alle procedure finanziarie e di bilancio generalmente applicate dalla Commissione. Ciò consente, in particolare, di identificare tutti i conti bancari degli Stati terzi sui quali è versata la contropartita finanziaria. Per il protocollo in esame, l'articolo 2, paragrafo 6, stabilisce che la totalità della contropartita finanziaria deve essere versata su un conto del Tesoro pubblico aperto presso un istituto finanziario designato dalle autorità del Madagascar.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio di spesa esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
			Numero [Denominazione.....]	SD/SND ⁽¹¹⁾	di paesi EFTA ¹²	di paesi candidati ¹³
2	11.0301 Accordi internazionali in materia di pesca	SD	NO	NO	NO	NO
2	11.010404 Accordi internazionali in materia di pesca — Spese di gestione amministrativa	SND	NO	NO	NO	NO

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

(non applicabile)

¹¹ SD = Stanziamenti dissociati / SND = Stanziamenti non dissociati.

¹² EFTA: Associazione europea di libero scambio.

¹³ Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza prevista sulle spese

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	2	Conservazione e gestione delle risorse naturali
---	---	---

DG: MARE			Anno N ¹⁴ 2013	Anno N+1 2014	TOTALE
• Stanziamenti operativi					
Numero della linea di bilancio: 11.0301	Impegni	(1)	1,525	1,525	3,050
	Pagamenti	(2)	1,525	1,525	3,050
Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici ¹⁵					
Numero della linea di bilancio: 11.010404		(3)	0,031	0,071	0,102
TOTALE degli stanziamenti per la DG MARE	Impegni	=1+3	1,556	1,596	3,152
	Pagamenti	=2+3	1,556	1,596	3,152

¹⁴ L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

¹⁵ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta. Nel caso specifico del presente protocollo un importo annuo di 0,031 Mio EUR (per il 2013 e il 2014) è destinato a coprire i costi di un agente contrattuale e di un agente locale in delegazione ed un importo stimato a 0,040 Mio EUR è destinato a coprire i costi delle valutazioni ex post ed ex ante nel 2014.

• TOTALE degli stanziamenti operativi ¹⁶	Impegni	(4)	1,525	1,525	3,050
	Pagamenti	(5)	1,525	1,525	3,050
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)	0,031	0,071	0,102
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 2 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+ 6	1,556	1,596	3,152
	Pagamenti	=5+ 6	1,556	1,596	3,152

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche: (non applicabile)

¹⁶ La contropartita finanziaria comprende: a) 975 000 EUR per i diritti di accesso alla zona di pesca malgascia e b) 550 000 EUR corrispondenti al sostegno allo sviluppo della politica settoriale della pesca nella Repubblica del Madagascar.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	5	"Spese amministrative"
---	----------	------------------------

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno N	Anno N+1	TOTALE
		2013	2014	
DG: MARE				
• Risorse umane		0,082	0,082	0,164
• Altre spese amministrative		0,010	0,010	0,020
TOTALE DG MARE		0,092	0,092	0,184
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	0,092	0,092	0,184

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno N ¹⁷	Anno N+1	TOTALE
		2013	2014	
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	1,648	1,688	3,336
	Pagamenti	1,648	1,688	3,336

¹⁷ L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ↓			Anno N 2013		Anno N+1 2014		TOTALE	
	RISULTATI							
	Tipo di risultato ¹⁸	Costo medio	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero totale	Costo totale
OBIETTIVO SPECIFICO 1 ¹⁹								
Licenze tonniere	Quantitativi	65 EUR/t	15000	0,975	15000	0,975	30000	1,950
Sostegno settoriale		0,550	1	0,550	1	0,550	2	1,100
COSTO TOTALE				1,525		1,525		3,050

¹⁸ I risultati si riferiscono ai prodotti e servizi che saranno forniti (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruite...).

¹⁹ Quale descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici...".

3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1. Sintesi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti di natura amministrativa
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno N ²⁰ 2013	Anno N+1 2014	TOTALE
--	---------------------------------	---------------------	--------

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale			
Risorse umane	0,082	0,082	0,164
Altre spese amministrative	0,010	0,010	0,020
Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	0,092	0,092	0,184

Esclusa la RUBRICA 5²¹ del quadro finanziario pluriennale			
Risorse umane	0,031	0,031	0,062
Altre spese di natura amministrativa	0,000	0,040	0,040
Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	0,031	0,071	0,102

TOTALE	0,123	0,163	0,286
---------------	--------------	--------------	--------------

²⁰

L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

²¹

Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

3.2.3.2.

3.2.3.3. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di risorse umane
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stime da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale)

	Anno N 2013	Anno N+1 2014
Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e agenti temporanei)		
XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)	0,65	0,65
XX 01 01 02 (nelle delegazioni)		
XX 01 05 01 (ricerca indiretta)		
10 01 05 01 (ricerca diretta)		
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)²²		
XX 01 02 01 (AC, INT, END della dotazione globale)		
XX 01 02 02 (AC, INT, JED, AL, END nelle delegazioni)		
XX 01 04 yy²³		
11010104		
— in sede ²⁴		
— nelle delegazioni	0,25	0,25
XX 01 05 02 (AC, INT, END — Ricerca indiretta)		
10 01 05 02 (AC, INT, END — Ricerca diretta)		
11010404 (AC, responsabile incaricato di seguire l'esecuzione dell'aiuto settoriale)		
TOTALE	0,90	0,90

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere

Funzionari e agenti temporanei	Gestione e monitoraggio del processo di (ri)negoziato dell'APP e dell'approvazione dell'esito dei negoziati da parte delle istituzioni; gestione dell'APP in corso, compreso il monitoraggio finanziario e operativo permanente; gestione delle licenze
Personale esterno	Monitoraggio dell'esecuzione dell'aiuto settoriale — AC in delegazione (Maurizio): stimato globalmente a 0,3 persone/anno

²² AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = intérimaires; JED = giovane esperto in delegazione (Jeune Expert en Délégation).

²³ Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

²⁴ Principalmente per Fondi strutturali, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e Fondo europeo per la pesca (FEP).

3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

- X La proposta/iniziativa è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore.

3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

- X La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi.

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate.